



COMUNE DI FICARAZZI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 09/06/2020, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 113 DEL 18/12/2025

OGGETTO: Dissesto Finanziario - Non ammissione alla massa passiva - Debito comunicato d'Ufficio con nota prot. n.13449 del 10/08/2020.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **DICIOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle **ore 11:29 e segg.**, presso la Sede Comunale sita in via Caduti di Nassirya, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con DPR del 9.06.2020, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, si è riunita in videoconferenza secondo quanto previsto nella Deliberazione n. 32 del 21.07.2022 ad oggetto “Approvazione linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficarazzi” ess.mm.ii

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Daniela Maria Amato, sono presenti i seguenti signori:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTЕ	ASSENTE
Daniela Maria Amato	X	
Fertitta Anna	X	
Romano Luigi	X	

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Comunale di Ficarazzi, Dott.ssa P. Letizia Comparetto, che assume la funzione di Vice Verbalizzante, giusta Determinazione Sindacale n. 18 del 3/07/2025

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione Consiliare n. 3 del 24.02.2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi (PA).
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9.06.2020, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- l'Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 2 luglio 2020, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del D. Lgs, 267/2000, ha disposto, nella medesima data l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso Ente e con comunicazione agli organi di stampa;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 la Commissione Straordinaria di Liquidazione *ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle ipotesi di bilancio riequilibrato* vale a dire, nel caso del Comune di Ficarazzi, al 31-12-2018.
- in considerazione delle numerose istanze pervenute, la Commissione Straordinaria ha proceduto alla comunicazione di avvio dell'accertamento della massa passiva ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 378/1993 mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale (art. 8, comma 3, L. n. 241/1990);

VISTA la propria Deliberazione n. 32 del 21.07.2022 ad oggetto “Approvazione linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficarazzi” e ss.mm.ii.

DATO ATTO che tutti i componenti della Commissione Straordinaria hanno provveduto alla registrazione presso piattaforma telematica che consente la comunicazione in tempo reale a due vie e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, come disciplinato dalle Linee Guida relative allo svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficarazzi con modalità telematica, approvate con Deliberazione OSL n. 32/2022.

APPLICATA la disciplina richiamata, alla presente riunione della Commissione Straordinaria e, ritenuto possibile, pertanto, lo svolgimento della stessa, in modalità mista, mediante collegamento da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico.

ACCERTATO che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, consentendo a tutti gli intervenuti di partecipare simultaneamente alla discussione e alla votazione, nel modo seguente:

Presidente Dott.ssa Daniela Maria Amato, in sede;

Componente Dott.ssa Anna Fertitta, in sede;

Componente Dott. Luigi Romano, collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico;

Il Vice Segretario Verbalizzante Dott.ssa P. Letizia Comparetto, in sede

ATTESO CHE:

- l'art. 258 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, prevede al comma 1 testualmente quanto segue: “*L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissesto l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2;*- la Commissione Straordinaria di Liquidazione con deliberazione n. 4 del 25.02.2021, ha proposto al Comune di Ficarazzi l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti ai sensi del citato articolo 258;
- con la Deliberazione di G.C. n. 24 del 18 marzo 2021, il Comune di Ficarazzi ha aderito, ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva.

RICHIAMATO l'art. 258, comma 3 del Dlgs. 267/2000 che testualmente dispone: *L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;*

DATO ATTO CHE con propria Deliberazione n. 8 del 25 marzo 2021, sono stati individuati e fissati i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva, determinando di dare attuazione al disposto di cui al citato comma 3 dell'articolo 258 con la proposta ai creditori ammessi di una transazione che preveda la corresponsione di una somma **pari al 50%** dell'importo del debito ammesso, limitatamente alla sola sorte capitale.

RICHIAMATA, altresì, la circolare del Ministero dell'Interno F.L. 28/1997 che al paragrafo 5.3.2. testualmente recita “*la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero*”;

VISTO il debito comunicato d'ufficio dal Responsabile pro tempore del Settore I – Amministrativo, con nota prot. n. 13449 del 10 agosto 2020, afferente le somme spettanti a titolo di gettoni per l'effettiva partecipazione alle sedute dei consigli comunali - periodo 2015/2018 e alle sedute delle commissioni consiliari – periodo 2012/2018 -, a favore di n. 19 creditori, per l'importo complessivo pari ad € 37.045,08, oltre oneri.

DATO ATTO CHE

- in sede di ricognizione della massa passiva ai sensi dell'art. 254, comma 4 del D.lgs. 267/2000, detta istanza è stata regolarmente attestata dagli uffici comunali competenti con l'indicazione dell'importo complessivo ammesso pari ad € 35.609,86, di cui € 2.789,71 a titolo di oneri, con la specifica che l'importo di € 30.845,66 si configura quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.e) del D. Lgs. 267/2000.
- che tra i beneficiari si annovera la sig.ra **omissis**, in favore della quale è stato attestato un credito complessivo pari ad € 136,10, di cui € 10,66 a titolo di oneri, a titolo di gettoni per l'effettiva partecipazione alle sedute dei consigli comunali - periodo 2012/2017.

DATO ATTO CHE

- con nota acquisita al prot. n. 19970 del 22/11/2025, il Comune di Ficarazzi ha comunicato che la sig.ra omissis è deceduta in data 25/08/2020, come da certificato trasmesso in allegato.
- ad oggi, non risultano eredi che abbiano formulato richiesta di pagamento delle somme di che trattasi, previa accettazione dell'eredità, condizione essenziale per procedere alla formalizzazione della proposta transattiva.

CONSIDERATO

- che, pertanto, non sussistono, in atto, i presupposti per l'ammissione alla massa passiva, come riportati nel citato art. 254 del D. Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale “*al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredata dai provvedimenti di diniego*”;

CONSIDERATO che questa Commissione deve procedere all'adozione del formale provvedimento di esclusione dell'istanza come sopra acquisita, in quanto passività non ammissibile.

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 (art. 3 L.R. 7/2019), le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di non ammettere** alla massa passiva il debito comunicato d'ufficio dal Responsabile pro tempore del Settore I – Amministrativo, con nota prot. n. 13449 del 10 agosto 2020, limitatamente all'importo di € 136,10, di cui € 10,66 a titolo di oneri, spettanti a titolo di gettoni per l'effettiva partecipazione alle sedute dei consigli comunali - periodo 2012/2017 della sig.ra omissis per le ragioni in premessa.
3. **Di includere** la suddetta istanza nell'elenco delle passività non ammesse da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione, ai sensi dell'art. 256, comma 7, del D. Lgs. 267/2000.
4. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. P.R. n. 378/1993.
5. **La presente** deliberazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 (art. 11, L.R. 44/91), a cura dell'Amministrazione Comunale.
6. **Di disporne** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente, dedicata alla Commissione Straordinaria di liquidazione, nonché la comunicazione all'istante, agli uffici comunali competenti, al Sindaco e al Segretario Generale per opportuna conoscenza.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione del punto.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente
f.to Daniela Maria Amato

Il Componente
f.to Anna Fertitta

Il Vice Verbalizzante
f.to Dott.ssa P. Letizia Comparetto

Il Componente
Luigi Romano

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva in data 18/12/2025
ai sensi dell'art.4, comma 6, del DPR n. 378/93;

IL VICE VERBALIZZANTE
f.to Dott.ssa P. Letizia Comparetto

Ficarazzi lì, **18/12/2025**

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

Addetto
f.to Albo Pretorio

Il Vice Segretario
f.to **Dott.ssa P. Letizia Comparetto**